

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4711

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FLORINO e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2000

—————

Modifica della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali e nuova disciplina per il rinnovo anticipato dei consigli comunali e provinciali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n.120, prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgano nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno) se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

L'innovazione predetta fu ispirata dalla esigenza di raggruppare in un'unica giornata elettorale di primavera le consultazioni amministrative, evitando l'accavallarsi e il susseguirsi di elezioni, senza soluzione di continuità, in tutti i periodi dell'anno; senonchè l'esperienza ha dimostrato - specie in occasione del recente rinnovo dei consigli regionali, con l'elezione in tali consessi di molti sindaci, anche di città importanti - che procrastinare per molti mesi o, addirittura, per oltre un anno l'elezione del nuovo consiglio

(comunale o provinciale) appare e, di fatto, è in contrasto con il principio democratico che impone di chiamare alle urne il più rapidamente possibile i cittadini nel caso, ad esempio, di scioglimento anticipato, per qualsiasi motivo, dell'organo locale rappresentativo. Inoltre, è lo stesso sistema dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia ad imporre - per l'assoluta, decisiva rilevanza che tali organi assumono nella vita delle autonomie locali - che, nel caso in cui i loro titolari vengano meno anticipatamente, siano sollecitamente ricostituiti.

È questa la *ratio* che sta alla base del presente disegno di legge, il cui unico articolo prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali (da rinnovare per motivi diversi dalla scadenza del mandato) si svolgano, a seconda dei casi, tra il 15 aprile ed il 15 giugno, ovvero tra il 15 novembre ed il 15 dicembre.

Si auspica che, sulla scorta delle motivazioni innanzi esposte, la seguente proposta di rimedio legislativo possa essere largamente condivisa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se le condizioni si sono verificate successivamente al 24 febbraio ed entro il 26 settembre dello stesso anno».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

